

Allegato 1

Disciplinare per la gestione dei contributi a tutela risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della D.G.R 933/2012 Revisione 2026

Articolo 1 – Premessa

1. Il presente disciplinare definisce le modalità operative per la gestione dei contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della D.G.R. n. 933/2012 “Indirizzi e linee guida relative alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e delle aree di salvaguardia”.
2. Il presente disciplinare deve intendersi esplicativo ed integrativo del protocollo d'intesa sottoscritto tra ATERSIR e le Unioni di Comuni.

Articolo 2 – Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi i soggetti indicati nella deliberazione regionale e di seguito richiamati:
 - Unioni di Comuni montani e Unioni di Comuni limitatamente ai comuni montani in esse comprese di cui agli artt. 8 e 17 della LR 21/12
 - Comuni nati dalla trasformazione di una Comunità montana, realizzata mediante la fusione dei Comuni compresi
 - Nuovo Circondario Imolese, di cui all'art. 23 della L.R. n. 6 del 2004 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una Comunità montana (art. 1, comma 5-bis della L.R. n. 2 del 2004).
2. Sono esclusi dall'utilizzo dei fondi i territori dei Comuni non facenti parte del Servizio Idrico Integrato.
3. I finanziamenti non potranno essere erogati su interventi già finanziati dal Piano di sviluppo rurale o altri piani di finanziamento pubblico.

Articolo 3 - Criteri per la quantificazione dei contributi

1. Nel rispetto della deliberazione regionale, i costi di gestione connessi all'attuazione del piano degli interventi disciplinati dal presente regolamento non deve essere superiore all'1,5% all'anno dei costi operativi del gestore del servizio idrico integrato previsti come componente tariffaria per il Piano Economico Finanziario, alla base della tariffa del bacino tariffario di competenza.
2. Per tutte le valutazioni si farà riferimento ai bacini territoriali che sono stati oggetto delle istruttorie di aggiornamento tariffario sulla base del nuovo metodo tariffario approvato da ARERA.

3. L'incidenza percentuale annua di tali oneri sul totale dei costi operativi non può in nessun caso superare gli eventuali limiti previsti dal metodo tariffario in vigore al momento dell'approvazione degli stessi oneri.
4. Sono stabiliti inoltre i seguenti criteri di quantificazione:
 - per ogni unione la quantificazione avverrà in proporzione all'estensione dei territori dei relativi comuni montani con un limite massimo di 400€/Kmq;
 - il contributo per ogni bacino non può incidere per più dello 0,5% sulla tariffa agli utenti finali, il parametro di costo in €/Kmq verrà in ogni caso riproporzionato per garantire il rispetto di quest'ultimo vincolo nei casi in cui l'applicazione di 400€/Kmq generi effetti troppo impattanti sulla tariffa.
5. Con determinazione dirigenziale ATERSIR definisce annualmente per ogni Unione dei Comuni l'importo del contributo che può essere concesso, quantificato in base ai criteri di cui al comma precedente.

Articolo 4 - Tipologie di intervento e spese ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo gli interventi di **manutenzione ordinaria** individuati dalla D.G.R. n. 933/2012 (par. 3.2) ed inseriti nel protocollo di intesa sottoscritto tra ATERSIR e le Unioni di Comuni, qui richiamati:
 - a) Interventi di manutenzione di formazioni forestali ripariali e di altri boschi, di struttura e composizione varia, situati negli impluvi e adiacenti il **reticolo idraulico minore**, che costituiscono un valido strumento di filtraggio delle acque e di alimentazione delle falde idriche, quali gli interventi per la conservazione ed il miglioramento di formazioni forestali ripariali come:
 - contenimento delle specie alloctone;
 - diradamenti;
 - interventi fitosanitari;
 - contenimento infestanti.
 - b) Interventi di indirizzo e manutenzione degli arbusteti e boschi di neoformazione, al fine di creare suoli ben strutturati nei territori montani ove, ampliando le capacità degli acquiferi, permettono l'implementazione delle falde sorgentifere, quali:
 - interventi di contenimento delle specie forestali alloctone;
 - interventi di manutenzione delle opere di regimazione idraulica (canalizzazioni, briglie, fossi, tombini, drenaggi, ecc.);
 - interventi di manutenzione delle opere di sostegno e consolidamento dei versanti (muretti a secco, gradoni, grate, palificate, graticciate, inerbimenti, ecc.).
 - c) Interventi di manutenzione di boschi di conifere (realizzati prevalentemente tramite specifici rimboschimenti antropici negli ultimi 50-60 anni) che, se non adeguatamente mantenuti, rischiano di "collassare" improvvisamente facendo venire meno anche le funzioni regolatrici dei flussi idraulici tipici dei boschi ben strutturati, quali:
 - diradamenti;
 - interventi fitosanitari di prevenzione;
 - interventi di contenimento delle infestanti.
 - d) Interventi di manutenzione di boschi cedui invecchiati e di fustaie transitorie, suscettibili di interventi di conversione all'alto fusto con evidenti vantaggi per le funzioni di infiltrazione e di trattenimento delle acque aumentando i tempi di corrvazione, tipicamente consistenti in



diradamenti o allungamenti dei turni forestali che possono portare ad una riduzione nell'uso dell'acqua da parte del bosco e ad un parallelo aumento della quantità di acqua disponibile per gli ecosistemi acquatici e ripari nonché per usi antropici (domestici, agricoli, industriali, ecc.)

- e) Interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione idraulico-forestale e ingegneria naturalistica da realizzarsi in tutte le aree forestali e terreni saldi, come definiti dal vigente Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 e dalla normativa relativa al vincolo idrogeologico, ove detto vincolo sussista, finalizzati a migliorare la stabilità dei versanti e il consolidamento delle pendici (briglie, muretti, tombini, gabbionate, palificate, grate e graticciate, inerbimenti, drenaggi, fossi e canalizzazioni), nonché il deflusso idrico.

2. Come indicato nella dalla D.G.R. n. 933/2012 (par.5), gli interventi proposti dovranno **orientativamente** prevedere la distribuzione dei contributi di seguito riportata:

Interventi tipo a)	30% dell'importo complessivo messo a disposizione
Interventi tipo b), c), d)	50% dell'importo complessivo messo a disposizione
Interventi tipo e)	20% dell'importo complessivo messo a disposizione

3. Sono ammissibili le seguenti spese:

- costi di realizzazione delle opere sopra descritte;
- spese generali, amministrative e tecniche per la progettazione, direzione lavori e collaudi per un massimo del 2% della spesa ammissibile se realizzati dall'amministrazione (D.Lgs.163/2006) ovvero nel limite del 10% se affidate all'esterno.

Non sono ammessi al contributo:

- spese per acquisto di terreni sui quali realizzare le opere;
- acquisti di mezzi e attrezzature
- spese relative ad opere realizzate e materiali acquistati prima della presentazione della domanda.

4. Il contributo è da intendersi al netto dell'IVA, il cui onere aggiuntivo viene corrisposto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato al momento della fatturazione per la riscossione del contributo stesso. L'individuazione delle aree entro le quali è possibile intervenire beneficiando del contributo è rappresentata nella cartografia allegata al presente disciplinare.

Essa è data principalmente dalla sovrapposizione dei seguenti tematismi:

- corpi idrici sotterranei delle zone montane, definiti dalla Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta n.350/2010;
- bacini imbriferi delle captazioni superficiali;

La cartografia potrà essere aggiornata in presenza di eventuali nuovi elementi di conoscenza relativi alle opere di captazione destinate al consumo umano nonché in relazione a quanto disposto dalla regolazione di ARERA.

Secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 933/2012, **non** sono ammissibili gli interventi di seguito richiamati (in via non esaustiva):

- interventi sui **corpi idrici principali e secondari**;
- interventi di ripristino, manutenzione delle **strade e loro pertinenze** (extraurbane principali e secondarie, urbane di scorrimento o di quartiere, strade locali e comunali) e delle opere ad esse funzionali quali ad esempio le scoline laterali di drenaggio;
- arredi, cartellonistica o infrastrutture legate alla fruizione delle aree oggetto di intervento;



Per la rappresentazione cartografica del reticolo idrografico dove gli interventi **non** sono assoggettabili a contributi (principale e secondario), e del reticolo idrografico minore, oggetto della D.G.R. n.933/2012., gli strumenti di pianificazione che sono stati considerati sono i Piani di Assetto idrogeologico (PAI) o i relativi Piani Stralcio (PSAI).

La cartografia potrà essere aggiornata in presenza di eventuali nuovi elementi di conoscenza relativi alla classificazione del reticolo idrografico operata dalle diverse Autorità di Bacino territorialmente competenti.

Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande

1. ATERSIR, entro gennaio dell'anno N, comunicherà ai soggetti aventi diritto i termini per la presentazione del programma degli interventi e gli importi massimi disponibili per i contributi suddivisi per Unione di Comuni.
2. Sulla base degli importi comunicati da ATERSIR i soggetti aventi diritto presentano un programma di interventi compilando la scheda sintetica come da modello allegato al presente regolamento, utilizzando anche il formato excel.
3. Il programma degli interventi dovrà essere presentato all'indirizzo di posta elettronica certificata di ATERSIR.
4. Le categorie di lavoro ed i prezziari saranno definiti utilizzando le indicazioni fornite dal Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione.
5. Le schede degli interventi devono contenere i seguenti elementi principali:
 - annualità di riferimento
 - denominazione dell'intervento/progetto
 - tipologia (ad esempio a1, b1, c3, d1, e come da Allegato alla 933/2012)
 - soggetto attuatore
 - descrizione esaustiva
 - sovrapposizione della cartografia tematica fornita da ATERSIR e trasmissione degli shapefile (con sistema di riferimento ETRS89/UTM zone 32N, EPSG:25832)
 - riferimento dell'atto/programma annuale e/o pluriennale della Unione montana e/o degli Enti locali soggetti alle disposizioni della L.R. n. 2 del 2004
 - costo complessivo e relative fonti di finanziamento, con **evidenza dell'importo previsto a carico della tariffa** del Servizio Idrico Integrato
 - quadro economico di progetto con dettaglio delle attività; le spese di progettazione dovranno essere nel limite massimo del 2% se svolte internamente all'amministrazione, nel limite massimo del 10% se svolte all'esterno
 - dichiarazione di pubblico interesse per interventi ricadenti in aree private
 - documentazione fotografica sullo stato dei luoghi oggetto dell'intervento
 - **richiesta** di Nulla Osta all'ente Gestore in caso di interventi in aree protette o in SIC/ZPS
6. Al fine di consentire l'istruttoria dei progetti presentati, le schede devono riferirsi, in linea di principio ai singoli lotti/aree ed a singole tipologie di intervento.
7. È possibile raggruppare più tipologie di intervento (es. diradamento + pulizia fossi) in un'unica scheda qualora l'area di intervento sia la stessa per entrambe le tipologie.



8. È possibile raggruppare più interventi in una sola scheda qualora pur intervenendo in più aree le tipologie di intervento siano le stesse (es. diradamenti in diverse aree).
9. **Non** è ammissibile inserire più tipologie distribuite su più aree in un'unica scheda.
10. Il programma degli interventi, completo di tutta la documentazione così come richiesta al precedente punto n°5, deve essere trasmesso entro il 31 marzo dell'anno N. La trasmissione non completa oppure la trasmissione oltre tale data è motivo di esclusione del progetto dal contributo. Potranno essere concesse proroghe all'invio del programma degli interventi, a seguito di motivata richiesta da inoltrarsi via pec. ATERSIR valuterà la richiesta di proroga e di risponderà con formale nota scritta.
11. Il piano economico-finanziario deve essere dettagliato per il periodo di applicazione coincidente con il periodo di regolazione tariffaria, mentre può essere definito in termini di massima per i periodi successivi.

Articolo 6 - Valutazione delle domande

1. ATERSIR, entro il termine massimo del 31 maggio dell'anno N, verifica l'ammissibilità degli interventi proposti e successivamente li approva con determinazione dirigenziale; il contributo dovrà essere sempre coerente con la proposta di aggiornamento tariffario che prevede l'inserimento nel relativo Piano Economico Finanziario del costo preventivato per il programma interventi giudicato ammissibile, mutuando il principio dalla vigente metodologia di regolazione tariffaria secondo cui le somme destinate a costi operativi per l'anno N sono spese nella gestione dell'anno N medesimo.
2. ATERSIR comunica alle Unioni ed ai Gestori le schede approvate con il relativo conto economico al fine di permettere al Gestore di definire tali costi per l'anno N, entro 90gg dal ricevimento del programma degli interventi completo di eventuali integrazioni richieste.

Articolo 7 - Presentazione del progetto esecutivo e concessione dei contributi

1. I soggetti individuati come beneficiari dei contributi approvati trasmettono ad ATERSIR entro il 31 agosto dell'anno N il progetto esecutivo, come definito dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, la relativa deliberazione di approvazione, la dichiarazione di pubblico interesse per gli interventi ricadenti in aree private (se non già presentata con il programma degli interventi) e l'eventuale Nulla Osta all'ente Gestore in caso di interventi in aree protette o in SIC/ZPS. Potranno essere concesse proroghe all'invio del progetto esecutivo, a seguito di motivata richiesta da inoltrarsi via pec. ATERSIR si riserva di valutare la richiesta di proroga e di approvarla con formale risposta scritta.

Articolo 8 - Esecuzione dei lavori – Termini e proroghe

1. Gli interventi devono essere conclusi entro il 31 dicembre dell'anno N; i soggetti beneficiari provvedono tempestivamente a trasmettere ad ATERSIR comunicazione di fine lavori. Potranno essere concesse proroghe al termine di fine lavori, a seguito di motivata richiesta da inoltrarsi via pec, per un massimo di 9 mesi. ATERSIR valuterà la richiesta di proroga e risponderà per competenza nell'ambito del procedimento amministrativo in un tempo di 30 giorni.
2. Il termine ultimo per la comunicazione di fine lavori è quindi fissato per il 30 settembre dell'anno N+1. Qualora anche questo termine venga superato senza che i lavori vengano terminati, questi



potranno proseguire ed essere ultimati ma la quota parte del/i progetto/i non ancora concluso/i verrà decurtata dagli importi massimi disponibili per il contributo dell'anno N+2.

3. Per gli interventi non ancora completamente conclusi, alla data del 30 settembre dell'anno N+1, potrà essere data comunque comunicazione di fine lavori con la conseguente trasmissione del saldo finale entro i termini previsti dall'art.11 comma 2. Conseguentemente la quota parte non spesa del contributo sarà perduta.

Articolo 9 – Pubblicità

1. ATERSIR, gli enti locali ed il gestore del servizio idrico integrato provvederanno a dare adeguata pubblicità di tali finanziamenti erogati dalla tariffa sui propri siti istituzionali.

Articolo 10 – Varianti ribassi d'asta ed economie

1. Il progetto deve essere realizzato nella sua interezza sostanziale e comprensivo di tutte le opere ed attrezzature che hanno inciso sulla sua ammissibilità al contributo.
2. Il soggetto beneficiario deve chiedere ad ATERSIR l'eventuale autorizzazione ad eseguire eventuali varianti sostanziali, prima della loro realizzazione.
3. L'eventuale autorizzazione alle varianti sarà comunicata per iscritto al richiedente.
4. Non sono considerate varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché non alterino le finalità del progetto presentato.
5. In ogni caso le varianti non possono comportare un aumento del costo delle risorse complessive annue destinate ai singoli beneficiari indicati all'art.2.
6. Eventuali spese per lavori realizzati in difformità sostanziale al progetto presentato e non autorizzate non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale.
7. In ogni caso non potrà essere riconosciuto, in sede di liquidazione, un contributo maggiore di quello approvato.
8. Le eventuali economie risultanti da ribassi d'asta o da residui di altri progetti purché riferiti al medesimo beneficiario, possono essere utilizzate esclusivamente nell'ambito degli interventi già approvati ampliando l'area o effettuando lavorazioni non inizialmente previste, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno N+1, termine ultimo per il quale deve essere data comunicazione di fine lavori.

Articolo 11 - Modalità di rendicontazione e di liquidazione

1. Il soggetto beneficiario comunica ad ATERSIR l'avvio dei lavori chiedendo eventualmente l'erogazione del 60% **dell'importo approvato** più IVA. ATERSIR provvederà ad inviare la relativa nota di liquidazione all'Unione e al Gestore entro 30 giorni.
2. A chiusura dei lavori Il soggetto beneficiario invia ad ATERSIR, e comunque entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno N+1, la seguente documentazione e la richiesta pagamento del saldo più IVA:
 - atto di approvazione dello stato finale corredato del certificato di regolare esecuzione o di collaudo se previsto;
 - documentazione fotografica sullo stato dei luoghi a seguito degli interventi effettuati.
 - scheda di rendicontazione finale per singolo intervento in formato excel



Potranno essere concesse proroghe al termine di invio della rendicontazione finale, a seguito di motivata richiesta da inoltrarsi via pec. ATERSIR valuterà la richiesta di proroga e di risponderà con formale nota scritta.

1. In sede di accertamento finale si procederà a verificare:
 - che siano state rispettate le prescrizioni, gli obblighi ed i vincoli previsti dal presente avviso e dalla notifica di concessione del contributo;
 - che tutte le opere e gli acquisti siano stati regolarmente attuati;
 - che la rendicontazione finale sia completa di tutti i documenti richiesti;
 - che le spese rendicontate siano congrue rispetto al computo metrico estimativo ed ai preventivi presentati.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento dell'ultima documentazione relativa al contributo assegnato, ATERSIR verifica e approva la rendicontazione quindi trasmette al Gestore del Servizio Idrico Integrato la Determinazione di autorizzazione alla liquidazione degli interventi finanziabili con i contributi di cui alla DGR 933/2012, che sarà una per ciascuna Unione a prescindere dal numero di progetti presentati per quella annualità.
3. Qualora alcuni interventi non siano rendicontati entro il 30 novembre dell'anno N+1 e non sia stata richiesta una proroga all'invio della rendicontazione finale debitamente motivata, la quota parte del/i progetto/i non ancora erogata (100% o 40% del contributo) verrà decurtata dagli importi massimi disponibili per il contributo dell'anno N+2.

Articolo 12 - Tracciabilità dei pagamenti

Tutti i pagamenti inerenti i progetti finanziati devono essere effettuati esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 13 – Controlli

1. ATERSIR effettuerà controlli a campione almeno pari al 10% del totale dei progetti ammessi a contributo.
2. L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la pronuncia di decadenza del contributo, nonché la trasmissione d'ufficio alle autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale come previsto dalla legge.
3. Tutte le operazioni di controllo saranno verbalizzate ed i relativi esiti saranno recepiti in apposito atto formale. Gli esiti dei controlli negativi anche parzialmente saranno comunicati ai diretti interessati via pec.

Articolo 14 - Vincoli

1. Le opere realizzate nell'ambito dei progetti finanziati sono soggette a vincolo di destinazione come disposto dall'articolo 19 della legge Regione Emilia Romagna 30 maggio 1997, n. 15 (10 anni per le strutture).

Articolo 15 – Revoche



1. I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il beneficiario:
 - non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
 - realizzi opere sostanzialmente difformi da quelle ammesse al contributo;
 - non ottemperi a specifiche prescrizioni previste dal presente avviso e nei singoli atti di concessione;
 - ostacoli il regolare svolgimento dei controlli;
 - fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
2. In caso di revoca del contributo si procederà secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. Per quanto non riportato nel presente regolamento si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale anche con riferimento al trattamento dei dati personali.

